

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO. CUP: D37H18000200001. [COD. INTERVENTO 356]. CIG: 97198913CC

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (integrative al DGUE) per l'ammissione;
- 2) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) Dichiarazioni in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dichiarazioni per appalto in parte a corpo (da includere nella busta dell'offerta economica);
- **4)** Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00
- 5) Patto d'integrità.
- **6)** Scheda offerta tecnica criterio A.1.

#### **PREMESSE**

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 50/2016; la piattaforma è denominata **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna,** "Sistema" nel prosieguo) ed è accessibile dal sito di Intercent-ER (d'ora in poi "Sito") http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 326 del 17/03/2023, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 33 del 20/03/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016
- per estratto sui quotidiani "La Repubblica" e "Libertà", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 2 dicembre 2016.
- sul profilo del committente <a href="http://www.provincia.pc.it">http://www.provincia.pc.it</a>;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER, al *link* seguente: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna SITAR;

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- la Legge n. 55/2019;
- la Legge 120 dell'11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2019-2020";
- la Legge 15 del 25/02/2022, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
- la Legge 14 del 24/02/2023, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative";
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile:
- il Patto di integrità allegato n. 5 al presente Disciplinare;
- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dalla Provincia di Piacenza e la Prefettura di Piacenza in data 17 maggio 2018, consultabile al presente collegamento: <a href="http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Protocollo legalit">http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Protocollo legalit</a> antimafia PROVINCIA.pdf
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/04/2022.

La documentazione progettuale, comprensiva del capitolato speciale parte amministrativa, che costituisce schema di contratto, è disponibile per essere visionata e scaricata seguendo le istruzioni seguenti:

#### Link download:

https://provinciapcit.sharepoint.com/:f:/s/ServizioViabilita/Eg9zlyR-E65LkY\_NS3Tpb-ABj9lOSt7431aXMgcOaLc4OA?e=l0ZLhs

Password (rispettare maiuscole e minuscole): 7Sw&b!rs2R

Per scaricare i contenuti,

- · cliccare sul link sopra riportato (o fare copia/incolla in nuova finestra del browser)
- Inserire la password di verifica (sopra indicata)
- · Al caricamento dei contenuti, scegliere "Download" per scaricare il pacchetto zip completo

**La documentazione di gara** (bando e disciplinare con relativa modulistica) è disponibile sul sito internet della Provincia di Piacenza, <a href="www.provincia.pc.it">www.provincia.pc.it</a> (sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Avvisi e bandi"), e sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER, al *link* seguente: <a href="http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/">http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/</a>.

#### 1. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente appalto riguarda l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO." C.U.P.: D37H18000200001", nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino (PC), lungo la Strada Statale n. 10 (Ex Strada Provinciale n. 10 R Padana inferiore).

Codice CPV: 45221100-3 - Lavori di costruzione per ponti.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 1731 del 29/12/2022.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

#### 2. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO.

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 5.380.000,00 al netto di I.V.A., di cui € 5.038.823,24 soggetti a ribasso e € 341.176,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, pari a € 1.459.022,48.

#### 3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

LAVORAZIONI	Categoria SOA	Importo €	%	Qualificazione Obbligatoria <u>Si/NO</u>
Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato	OG 2	€ 3.653.764,52 (di cui € 231.706,23 per oneri per la sicurezza)	67,91 %	SI – ( <b>PREVALENTE</b> )

speciale di appalto	OS18-A	€ 1.297.457,36 (di cui € 82.279,24 per oneri per la sicurezza)	24,12%	SI – SIOS (>10%)
	OS12-A	€ <b>338.761,72</b> (di cui € 21.482,83 per oneri per la sicurezza)	6,30%	SI – SIOS (<10%)
	<b>0</b> S11	€ <b>90.016,40</b> (di cui € 5.708,46 per oneri per la sicurezza)	1,67%	SI – SIOS (<10%)

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 in classifica idonea. Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle precisazioni del seguente paragrafo.

Per le valutazioni di competenza in merito alla subappaltabilità, si informano gli operatori economici che la categoria OG2 contiene al suo interno lavorazioni di demolizione della pavimentazione contenente filler di amianto.

#### 3.1 PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS18-A**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016, n. 248, superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori; si applica quindi l'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 quanto al divieto di avvalimento. Possono essere eseguiti in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS18-A. In alternativa, sono subappaltabili per intero, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS12-A**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS"), di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS12-A. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS11**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS"), di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS11; in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro, qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

NOTA BENE: la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categorie scorporate a qualificazione obbligatoria (cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio") non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, o di ricorrere al subappalto entro i limiti sopra precisati, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi

essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

#### 4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a misura.

#### 5. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Verbale di validazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, dott. geol. Davide Marenghi, protocollo provinciale n. 38198 in data 23/12/2022.

#### 6. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in lotti funzionali e prestazionali in quanto il tratto stradale interessato dai lavori è di limitata estensione e presenta caratteristiche omogenee e le lavorazioni previste nel presente progetto sono riconducibili prevalentemente alla categoria OG2.

#### 7. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino, lungo la Strada Statale n. 10 (Ex Strada Provinciale n. 10 R Padana inferiore).

#### 8. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in **360 (trecentosessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

#### 9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

La spesa complessiva di € 7.571.270,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è disponibile:

- per € 1.593.962,34 sul Capitolo n. 8060 denominato "INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI DI CONNESSIONE SUL FIUME PO FINANZIATO DALLO STATO (DM 27/18) \*2060\*";
- per € 5.977.307,66 sul Capitolo n. 8061 denominato "INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI DI CONNESSIONE SUL FIUME PO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO;

Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### 10. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, s.m.i., in ordine alle clausole di revisione di prezzo si rinvia a quanto previsto all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77 del 31/05/2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

La categoria prevalente OG2 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

Le lavorazioni delle categorie scorporate OS18-A, OS 12-A e OS11 sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. NOTA BENE: la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categoria scorporate a qualificazione obbligatoria OS18-A, OS 12-A e OS11 (cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio") non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

#### 12. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La presente procedura è una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nella seguente modalità:

A. offerta tecnica: massimo punteggio assegnabile 80

B. offerta economica: massimo punteggio assegnabile 20

#### Prospetto criteri di valutazione e punteggi attribuibili all'offerta

Criteri di valutazione	Descrizione del criterio	Punteggio massimo attribuibile
Α	OFFERTA TECNICA	80
A.1	Struttura di project management specificatamente dedicata alla commessa	20 punti
A.2	Quantità e qualità delle attrezzature e dei mezzi dedicati alla commessa	5 punti
A.3	Proposta migliorativa riguardo le interferenze tra i lavori ed il transito dei veicoli	25 punti
A.4	Proposta migliorativa riguardante il contenimento dell'impatto ambientale durante l'esecuzione delle opere	10 punti
A.5	Proposta migliorativa riguardante la sicurezza dei lavoratori in cantiere	10 punti
A.6	Riduzione del tempo di chiusura notturna al transito	10 punti
B)	OFFERTA ECONOMICA	
	Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara	20
<b>TOTALE PUN</b>	100	

#### 12.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

### A.1 Struttura di project management specificatamente dedicata alla commessa (punteggio massimo attribuibile: punti 20)

Verrà valutato il livello qualitativo dell'assetto della struttura di project management (SPM) dedicata, di interfaccia con la stazione appaltante e la DD.LL., al fine degli opportuni controlli relativi: al coordinamento e controllo della realizzazione in sito, alla pianificazione e controllo della attività esecutive, al controllo della qualità dei lavori e delle forniture.

La struttura SPM oggetto di valutazione dovrà essere costituita al massimo da n. 3 persone, di cui n. 1 direttore di cantiere e n. 2 assistenti.

La composizione della struttura di SPM dovrà essere dettagliata con l'indicazione del nominativo dei componenti della medesima e, per ognuno, delle 3 commesse più significative cui il singolo componente ha partecipato negli ultimi 5 anni, **mediante compilazione scheda allegata A.1 al Disciplinare di gara.** 

Costituirà elemento di preferenza l'esperienza maturata nei cinque anni antecedenti - rispetto alla data di scadenza di presentazione dell'offerta - dai componenti della struttura nell'ambito di cantieri inerenti alla realizzazione di lavori stradali - collaudati positivamente – che abbiano avuto un forte impatto sulla circolazione veicolare e che siano stati dichiarati di interesse culturale.

Tale struttura dovrà essere immodificabile per tutta la durata dei lavori, il R.U.P. e la D.L. si interfacceranno esclusivamente con le figure indicate in sede di offerta, in particolare il Direttore di cantiere sarà la persona che sottoscriverà tutti gli atti contabili per conto dell'appaltatore; resta salvo il fatto che tali figure possono essere sostituite a parità di caratteristiche e requisiti professionali, previo assenso da parte del R.U.P.

Quanto sopra dovrà essere illustrato mediante compilazione della Scheda tecnica A.1., allegata al presente Disciplinare.

Si informa che, preventivamente all'aggiudicazione, saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni contenute nell'ambito dell'offerta tecnica relativamente all'esperienza pregressa dei componenti della Struttura di Project Management.

### A.2 Quantità e qualità delle attrezzature e dei mezzi specificamente dedicati alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste in cantiere (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Verrà valutato il livello quantitativo e qualitativo delle attrezzature e dei mezzi specificamente dedicati alla commessa, ed attinenti alle lavorazioni previste. Il possesso delle attrezzature e dei mezzi dovrà essere dimostrato da idonea documentazione giuridica già in sede di gara e dovrà essere indicato se le stesse attrezzature e mezzi saranno dedicati in via esclusiva o concorrente alle attività di cantiere. Costituirà elemento di apprezzamento, in particolare, il possesso di attrezzature e di mezzi che consentano la riduzione delle tempistiche di lavorazione del cantiere.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Quantità e qualità delle attrezzature e dei mezzi - A.2", della lunghezza massima di 5 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere analogo a Times New Roman di altezza non inferiore a 12 e interlinea 1,5.

# A.3 Proposta migliorativa riguardo le interferenze tra i lavori ed il transito dei veicoli (punteggio massimo attribuibile: punti 25)

Verranno valutate le proposte relative alla gestione del flusso veicolare in concomitanza delle lavorazioni. Oggetto di valutazione sarà la capacità di eseguire i lavori senza interruzione del flusso veicolare; in ogni caso verranno valutate tutte quelle soluzioni che siano in grado di arrecare il minor disagio possibile ai veicoli siano essi pesanti che leggeri.

Le proposte dovranno essere corredate di tutti quegli elaborati ritenuti necessari a far comprendere che vengono garantite le condizioni di sicurezza previste per i cantieri stradali, ovvero segnaletica per percorsi alternativi, segnaletica per restringimento della carreggiata, utilizzo di semafori a senso unico alternato, segnaletica lampeggiante per cantieri notturni, segnaletica orizzontale provvisoria, utilizzo di movieri per la gestione del senso unico alternato, schemi di deviazione del traffico, etc....

Resta fermo il fatto che le proposte non dovranno in alcun modo aumentare i costi per la sicurezza previsti nel progetto esecutivo.

L'illustrazione di quanto specificato al presente punto dovrà essere contenuta in una relazione denominata **"Interferenze tra i lavori e il transito veicoli - A.3"**, della lunghezza massima di 5 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere analogo a Times New Roman di altezza non inferiore a 12 e interlinea 1,5. Per una maggiore comprensione, possono essere allegati alla relazione, e pertanto non concorrono alla formazione delle 5 facciate precedentemente citate, i sequenti elaborati:

grafici e disegni relativi alla risoluzione delle interferenze. Massimo 4 tavole formato A3.

# A.4 Proposta migliorativa riguardo la capacità di contenimento dell'impatto ambientale durante i lavori (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi, ecc...) e alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere (punteggio massimo attribuibile: punti 10).

Verranno valutate le proposte relative al contenimento dell'impatto ambientale durante i lavori. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo la commissione valuterà l'utilizzo di prodotti ad uso strutturale che possiedono certificazioni di basso impatto ambientale, l'utilizzo di metodologie di lavoro che contengano il più possibile il rilascio di polveri, il contenimento dell'inquinamento acustico, il versamento di liquidi nelle acque del fiume Po, e poi ancora la metodologia di contenimento delle emissioni in atmosfera, la proposta di ripristino dello stato dei luoghi e la gestione dei rifiuti.

Costituirà elemento di valutazione positiva l'iscrizione del concorrente all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria relativa ad attività di bonifica di beni contenenti amianto in categoria 10 B.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata **"Capacità di contenimento dell'impatto ambientale - A.4"**, della lunghezza massima di 5 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere analogo a Times New Roman di altezza non inferiore a 12 e interlinea 1,5.

## A.5 Proposta migliorativa delle condizioni e delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento (punteggio massimo attribuibile: punti 10)

Verranno valutate le migliorie delle condizioni e delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento del progetto, anche con misure innovative per la rilevazione delle presenze in cantiere dei lavoratori di tutte le ditte esecutrici legate al presente appalto (appaltatore, eventuali subappaltatori, subfornitori, ecc). Verranno valutati altresì l'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione collettiva ed individuale che diano un livello di sicurezza maggiore rispetto a quelli previsti nel PSC, e che siano in grado di velocizzare le operazioni di cantiere.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Miglioramento delle condizioni e delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento - A.5", della lunghezza massima di 5 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere analogo a Times New Roman di altezza non inferiore a 12 e interlinea 1,5.

## A.6 Riduzione del tempo di chiusura notturna al transito (punteggio massimo attribuibile: punti 10).

Come riportato nel Cronoprogramma lavori (Elaborato n. 12 del Progetto esecutivo), è previsto un periodo di interdizione totale alla circolazione del ponte nelle ore notturne (dalle 22:00 alle 6:00) della durata massima complessiva di 150 giorni naturali e consecutivi; assume significativa rilevanza, sotto il profilo della minimizzazione dei disagi per l'utenza, l'eventuale riduzione dei giorni di interdizione al transito.

Previa accurata valutazione della propria capacità organizzativa e delle tempistiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, il concorrente potrà indicare il numero di giorni naturali e consecutivi di cui intende ridurre il suddetto periodo complessivo di chiusura del manufatto.

Si precisa che la riapertura al transito è da intendersi come totale, ossia priva di limitazioni (ad eccezione, eventualmente, di limitazioni di velocità).

La riduzione massima valutabile è di 20 giorni naturali e consecutivi. Eventuali riduzioni superiori proposte verranno valutate nel suddetto valore massimo di 20 giorni naturali e consecutivi.

La dichiarazione relativa ai giorni di riduzione avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuto in una dichiarazione denominata "**Riduzione del periodo di chiusura al transito del ponte - A.6**" della lunghezza massima di 1 facciata in formato A4 in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.

#### 12.2 METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE OUALITATIVE

Ai Criteri di valutazione **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5** è attribuito un punteggio da parte dei singoli commissari, con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2, applicando la seguente formula:

$$Pi = \Sigma n \left[Wi * Va(i)\right]$$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero dei criteri di valutazione in esame

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Va(i) = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

La Commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle proposte qualitative di ogni concorrente determinando, con riferimento ad ogni criterio e sottocriterio di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

I coefficienti V(a)i sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al requisito e sono attribuiti ai criteri o sottocriteri adottando la seguente scala di giudizio:

- 1. **non valutabile** (coefficiente 0): sarà attribuito ai Concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto.
- 2. **Insufficiente** (coefficiente da 0,01 a 0,25): attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato ed insufficiente rispetto al criterio in esame, e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare.
- 3. **Sufficiente** (coefficiente da 0,26 a 0,50): attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione
- 4. **Buono** (coefficiente da 0,51 a 0,75): attribuito all'offerta la cui relazione, seppure sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo.
- 5. **Ottimo** (coefficiente da 0,76 a 1,00): attribuibile all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della sequente formula:

$$S_o = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

So = punteggio offerta in esame Ra = coefficiente offerta in esame Rmax = miglior coefficiente

#### ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE A.6

$$p_{t,i} = \frac{t_i \times 10}{T_{max}}$$
 se  $T_i \le 20$  giorni $p_{t,i} = 10$  se  $T_i > 20$  giorni

dove:

 $t_i$  = giorni naturali e consecutivi di riduzione di tempo offerto dal concorrente i-esimo  $t_{max}$  = massima riduzione di tempo ammissibile (20 giorni naturali e consecutivi).

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42 su 80 punti**, per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Per il calcolo della soglia di sbarramento la piattaforma Sater fa riferimento al punteggio derivante dai coefficienti discrezionalmente attribuiti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riproporzionati (nel caso in cui sia stato necessario ricorrere alla riproporzione ai sensi del paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2/2016).

# 12.3 METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: 20 punti)

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "B) Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara", sarà utilizzata la metodologia di cui al capitolo IV delle Linee guida ANAC denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", attraverso la seguente formula:

$$P(B)i = V(B)i \times 20$$

con: V(B)i = Ri /Rmax

dove:

P(B)i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "B" (offerta economica):

V(B)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ri = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al paragrafo 23. OFFERTA ECONOMICA

#### 13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del Dlgs. 50/2016, come modificato dal D.I. n. 76/2020 e dalla legge n. 238 del 2021;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto (per le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG2, l'iscrizione al registro delle imprese deve essere relativa alla conservazione e restauro di opere d'arte, ai sensi dell'art.
  5, comma 1, lettera c), del D.M. del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 22 agosto 2017, n. 154);
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categoria e classifica idonea ai lavori da eseguire, come risultanti nella tabella sopra riportata e, pertanto, di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria **prevalente OG 2** in classifica idonea e per quanto attiene alle categorie scorporate OS18-A, OS12-A e OS 11 e a quanto specificato sopra, al paragrafo 3.1, cui si rimanda;

**NOTA BENE**: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica triennale di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010;

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la

prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. <u>Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020</u>, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

In caso di ricorso, per la categoria scorporata OS11 e, alla qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, il concorrente dovrà autodichiarare, in sede di gara:

- l'importo dei lavori eseguiti analoghi alla categoria OS11 nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, per un importo complessivo almeno pari a quello della/e categoria OS11, con l'indicazione (nel riquadro 1a) della sezione C della Parte IV del DGUE) dell'importo, del periodo (indicare data inizio e fine dei lavori), del committente (destinatario) e del numero e della data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL), che comprovino quanto dichiarato;
- 2. che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, con riferimento al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (utilizzare per questa autodichiarazione il riquadro 6) della sezione B) della Parte IV del DGUE); l'operatore economico concorrente cui sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi produrre idonea documentazione a dimostrazione del requisito in esame, che sarà richiesta con apposita nota della stazione appaltante, fra cui: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, estratto delle dichiarazioni annuali dei redditi ed estratto dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;
- 3. di essere in possesso (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) di adeguata attrezzatura tecnica; per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare il riquadro 9) della sezione C della Parte IV del DGUE, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; il concorrente cui sarà chiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi produrre la documentazione idonea a dimostrare quanto autodichiarato (che sarà richiesta con apposita nota della stazione appaltante), fra cui: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante i costi sostenuti per l'acquisizione dell'attrezzatura; estratto del registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, estratto del registro IVA.
- e) dichiarino nell'allegato 1 al presente Disciplinare di conformarsi agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/04/2022, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- f) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità" allegato 5) al presente Disciplinare;
- g) dichiarino di accettare il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato tra la Prefettura e la Provincia di Piacenza in data 17 maggio 2018 e rinvenibile al presente collegamento: <a href="http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/protocollo%20provincia.pdf">http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/protocollo%20provincia.pdf</a> (tale dichiarazione è contenuta nell'allegato 1 al Disciplinare);
- h) dichiarino iscrizione nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di \_\_\_\_\_ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). L'iscrizione è necessaria per l'operatore

che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

i) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione, le lavorazioni di rimozione dell'amianto previste nell'appalto devono essere effettuate esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti previsti dai D.Lgss. n. 81/2008 e n. 152/2006, e che tali lavorazioni devono svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di rimozione e smaltimento di amianto reperibile al link seguente: <a href="https://salute.regione.emilia-romagna.it/amianto/normativa">https://salute.regione.emilia-romagna.it/amianto/normativa</a>

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

# 14.RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

#### Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

#### Operatori economici plurisoggettivi

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto d), in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, un'impresa realizza i lavori della categoria prevalente (OG2), mentre altra/e impresa/e assume/ono i lavori scorporati afferenti alle categorie scorporate.

In caso di raggruppamento di tipo verticale l'iscrizione relativa alla conservazione e restauro di opere d'arte di cui alla lettera c) deve essere dichiarata dall'impresa mandataria, che assume le lavorazioni della categoria prevalente OG2.

É ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei e di consorzi di tipo misto, costituiti da un raggruppamento di tipo orizzontale per la categoria prevalente e un raggruppamento verticale per le categorie scorporate.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e), f), g), i) in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto sopra al punto **h),** in caso di raggruppamento di concorrenti, deve essere posseduto dal concorrente/i che assume le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici:

- il possesso dei requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e), f), g), i) devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/le imprese designate quali esecutrici dei lavori.
- per quanto riguarda il possesso del requisito di cui all'art. d) in riferimento alla categoria scorporata OG2, l'impresa designata quale esecutrice deve possedere in proprio la qualificazione.

"I consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione

<u>di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2, del Codice</u>". (Sentenza Consiglio di Stato sez. V 16/1/2019 n. 403).

**Nota bene**. In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio stabile non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, oltre al Patto di integrità allegato 5) al presente Disciplinare, sottoscritto per accettazione.

#### **15. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto in oggetto **non** trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

#### 16. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni sequenti:

- 1. l'operatore economico ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 2. l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
  - Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;
- 3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto

o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

#### 17. **FOVE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.

Dopo la registrazione al servizio *FVOE*, l'operatore economico indica a sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un **"PASSoe"** da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSoe" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *FVOE* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- > eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

#### 18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

<u>I concorrenti dovranno costituire la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 Codice, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, così come specificato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 735 del 24/09/2020.</u>

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di € 107.600,00 pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza. La predetta garanzia può essere prestata mediante:

a) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link https://piacenza.provincia.plugandpay.it/selezionando dall'elenco dei servizi a Pagamento Spontaneo, il servizio Cauzione Provvisoria, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

In tal caso deve essere inoltre presentata una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva (la presente clausola non si applica, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lqs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –Serie Generale n. 291 del 14/12/2022 (in vigore dal 29/12/2022);
- c) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- e) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, il concorrente deve comunque presentare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia conforme della certificazione posseduta.

Per la certificazione del sistema qualità può essere allegata, in alternativa alla copia della certificazione, copia conforme dell'attestazione SOA posseduta, dalla quale emerga il possesso della certificazione di qualità, oppure nel DGUE si indicano gli estremi della certificazione posseduta, di modo che la stazione appaltante possa verificare la corrispondenza con le banche dati sul sito di Accredia.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso, da parte di una sola associata, oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

- 1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- 2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:
  - i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

# 19. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 200,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 621 del 20/12/2022 DELL'AUTORITÀ STESSA

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 621 del 20/12/2022.

L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. **Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA**, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul **Portale Pagamenti ANAC** al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi (GCG), attraverso le seguenti modalità di pagamento:

- a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il OR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

#### 20. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) **attraverso il Sistema SATER entro il termine perentorio** 

#### delle ore 12:00 del 20/04/2023

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento delle marche da bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/</a>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente *link*: <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/</a>

#### Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

#### 21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta **"Documentazione amministrativa"** dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente *link*: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

1) <u>istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione</u> alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>non ancora costituiti</u>, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>costituiti</u>, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (versione presente sul SATER), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione amministrativa".

#### Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da <u>tutti</u> gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, <u>dal consorzio e dai consorziati</u> per conto dei quali il consorzio concorre;

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a **tutti** i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE**

- 1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER;
- 2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) per l'eventuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 201/2010, per la qualificazione delle categorie scorporate paragrafo D)) e parte VI del DGUE;
- 3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";
- 4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:
- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;
- 5. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;
- 6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d).
- <u>Si invita, inoltre, a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a **tutti** i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, e indicandone i dati anagrafici.</u>
  - 3) documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione provvisoria) nell'importo indicato nel presente Disciplinare al paragrafo "GARANZIE";
  - 4) PASSOE, come precisato sopra al paragrafo <u>"FVOE"</u>. Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, il PASSOE deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27/07/2022 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema FOVE, nonché alle FAQ FVOE (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità e finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema FVOE riproponendo quelle rimaste valide rispetto al vecchio sistema AVCpass;
  - 5) ricevuta comprovante il versamento del contributo di € 200,00 (duecento/00 euro) favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;
  - 6) (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" del presente Disciplinare;
  - 7) attestazione di avvenuto pagamento <u>dell'imposta di bollo di € 16,00</u>, utilizzando ricevuta della marca da bollo digitale oppure pagamento virtuale.
    - È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uquale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico provvedere ad annullare il contrassegno telematico, conservando l'originale annullato per tre anni come previsto dall'art. 37 D.P.R. 642/1972). La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate sequente link: cui al https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve

presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

- 8) (NON a pena di esclusione) copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante conformemente alla vigente normativa idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
- 9) (non a pena di esclusione) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 10) "PATTO DI INTEGRITA", allegato nº 5 al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da **tutte** le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice.

Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari di tipo orizzontale:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione sequente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare la scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché la procura redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.
  - Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- ➤ I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 2**) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare, inoltre, per quali consorziati concorrono. Nel caso in cui il Consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro Consorzio ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare il DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, oltre al Patto di integrità allegato 5) al presente Disciplinare, sottoscritto per accettazione.

#### 22. OFFERTA TECNICA

Nella busta "OFFERTA TECNICA" dovrà essere inserita l'offerta tecnica del concorrente, costituita dagli elaborati che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del presente disciplinare, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo per quanto riguarda le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica.

Si precisa che la Commissione esaminatrice, qualora venga presentata documentazione in misura superiore ai limiti di lunghezza indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", esaminerà comunque solo il contenuto delle facciate richieste (a partire dalla prima).

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve risultare sottoscritta:

- > in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dalla presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta <u>l'esclusione</u> dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

#### 23. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo soggetto a ribasso (€ 5.038.823,24), e deve essere predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/</a>.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (al massimo tre decimali) che in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica);
- 2. i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica). Si richiama, in merito, il combinato disposto degli articoli 97, comma 5, e 30, commi 3 e 4, del D.lgs n. 50/2016, in base al quale "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER <u>nella busta</u> <u>dell'offerta economica</u> l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Disciplinare di gara), contenente:

- > lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo.
- ➤ la dichiarazione di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, per la parte a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
- la dichiarazione di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo;
- ➤ la dichiarazione di aver preso atto che, relativamente alle sole lavorazioni a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, per tali lavorazioni resta fisso ed invariabile.

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica.

**NOTA BENE**: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- > una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- ➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

**N.B.** Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

#### 24. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

#### 25. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, si applica l'art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

**Il giorno 20/04/2023 alle ore 15:30,** il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 133 comma 8." a ciascun offerente

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

#### **26. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Angela Toscani, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 02/09/2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'efficacia sospesa dell'art 77 comma 3 D.Lgs n. 50 2016 disposta dall'art 1 comma 1 lett c) della Legge 55/2019 con proroga sino al 31/06/2023 in base all'art 8 comma 7 della Legge 120/2020.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice. La Commissione giudicatrice lavora, di regola, a distanza con collegamenti da remoto, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, conformemente al disposto dell'art. 77, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte qualitative e quantitative dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

### 27. APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA". VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- > a rendere visibili, sulla piattaforma SATER, i punteggi tecnici assegnati alle offerte dei concorrenti;
- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- > all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

- all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo della piattaforma SATER. Si precisa inoltre che saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:
  - o un punteggio relativo all'elemento "prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale;
  - un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi dell'offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali;
- ad indicare al Responsabile del Procedimento del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo;
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari proposti.

# Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso di offerte anomale, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine massimo di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 24.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante eventuale audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 30.

#### 28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta individuato il miglior offerente non anomalo, il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato, onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo 31 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo classificato in graduatoria. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

#### 29. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lqs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di <u>dichiarare sempre, senza eccezioni,</u> eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È — infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 80 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;

#### 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, costituisce infatti causa di esclusione.

**NOTA BENE**: l'istituto del soccorso istruttorio **non** può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del reguisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

# 30. <u>AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO</u>

L'aggiudicazione verrà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche SATER.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del RUP, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

Si informa che, preventivamente all'aggiudicazione, saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni contenute nell'ambito dell'offerta tecnica relativamente all'esperienza pregressa dei componenti della Struttura di Project Management (criterio di valutazione A.1).

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Prima dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. maggio 1991 n. 187.

Prima della stipula del contratto questa Amministrazione accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto dell'offerta.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni comprese negli eventuali contratti applicativi. Le somme minime da assicurare sono quantificate nel capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, costituente schema di contratto;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, trasmettere alla Stazione Appaltante il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnicoprofessionale;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al piano della sicurezza e di coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Schema di contratto;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma);
- presentare eventuali ulteriori documenti e certificati nei termini richiesti dall'Ufficio Contratti;
- prestarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati e provvedere al versamento delle spese contrattuali;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Ugualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 02.12.2016 MIT; spese che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. A titolo informativo, si precisa che l'ammontare delle spese di pubblicazione per il bando di gara, ammontano ad € 1.442,43 comprensivi di IVA e marca da bollo, cui si sommeranno le spese per la pubblicazione dell'esito di gara

#### 31. RICHIESTE DI CHIARIMENTO E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide.">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide.</a>

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti <u>entro le ore 18:00 del 13/04/2023.</u> Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. <u>Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail</u> ordinaria.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, tramite SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi all'Ing. Andrea Reggi (0523/795251 mail: andrea.reggi@provincia.pc.it).

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire **tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER**); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli</a>

atti/@@download/file/15 SATER ManualeOE Richiesta di accesso agli Atti 20190925.pdf

# 32. <u>ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE</u> DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Disciplinare ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

#### 33. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici è il Dott. Geol. Davide Marenghi, Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" della Provincia di Piacenza; le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza. La referente per il procedimento di gara è la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della Posizione organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

#### 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione unica appaltante (SUA), dal Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" e dall'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" della Provincia di Piacenza è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante, del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", dell'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" della Provincia di Piacenza, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" o per l'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti", o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della SUA o del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" o dell'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) e dal Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la SUA è la dott.ssa Angela Toscani; il responsabile del trattamento per il Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici" è il dott. geol. Davide Marenghi, il responsabile del trattamento per l'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" è il dott. Luigi Terrizzi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): <a href="mailto:dpo@provincia.pc.it">dpo@provincia.pc.it</a>.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

#### 35. DISPOSIZIONI FINALI

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.